



VERBALE N. 8 DELL'ADUNANZA DEL 24 FEBBRAIO 2022

All'adunanza sono stati convocati i Signori Consiglieri: il Presidente Antonino Galletti, Vice Presidente Mauro Mazzoni, il Consigliere Segretario Mario Scialla, il Consigliere Tesoriere Alessandro Graziani, nonché i Consiglieri, Antonio Caiafa, Paolo Nesta, Saveria Mobrisci, Donatella Cerè, Paolo Voltaggio, Donatella Carletti, Lucilla Anastasio, Stefano Galeani, Riccardo Bolognesi, Alessia Alesii, Enrico Lubrano, Grazia Maria Gentile, Massimiliano Cesali, Andrea Pontecorvo, Carla Canale, Irma Conti, Aldo Minghelli, Giorgia Celletti, Maria Agnino, Angelica Addressi, Cristina Tamburro.

Giuramento avvocati

- Sono presenti gli Avvocati: (omissis) i quali, dopo una relazione introduttiva e di benvenuto del Presidente Galletti, prestano l'impegno solenne ai sensi dell'art. 8 L. 247 del 31 dicembre 2012 del seguente testuale tenore: "consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della Giustizia ed a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento".

Cerimonia 2021 per la consegna delle pergamene agli Avvocati che hanno compiuto 25 anni di attività professionale

- Il Presidente Galletti, a nome proprio e del Consiglio tutto, consegna le pergamene ai Colleghi oggi presenti ai quali rivolge un saluto, complimentandosi per la brillante e longeva carriera professionale.

Sono presenti gli Avvocati (omissis).

Comunicazioni del Presidente

- Il Presidente Galletti esprime la preoccupazione dell'intera famiglia forense romana per l'invasione dell'Ucraina e solidarietà al popolo Ucraino e delle Regioni del Donbass, auspicando un immediato ritorno alla pace, in ossequio ai valori della Unione Europea ed ai principi della nostra Costituzione che ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà di altri popoli e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; il presidente esprime in particolare gratitudine e vicinanza ai colleghi ucraini, impegnati a garantire la tutela dei diritti e delle libertà nel teatro bellico.

Il Consiglio delibera l'invio di una nota di solidarietà ai Consigli degli Ordini forensi ucraini e si riserva di aderire alle iniziative che saranno concordate con le organizzazioni internazionali dell'Avvocatura.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 16 febbraio 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società "A & C Legal Società tra Avvocati S.r.l.", con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla, il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Tamburro, in qualità di membri della Commissione STA ex art. 32, L. 247/2012, riferiscono che, in data 18 febbraio 2022, è pervenuta a Codesto Consiglio nota dell'Avv. (omissis), in qualità di legale rappresentante della Società "Studio Legale Ciacci S.T.A. S.r.l.", con richiesta di iscrizione della suddetta Società nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis, L. 247/2012.

La Commissione:

- esaminata tutta la documentazione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 4-bis, L. 247/2012;
- visto il pagamento del contributo annuale di iscrizione;

propone di deliberare l'iscrizione della suddetta Società nell'Albo Speciale.

Il Consiglio approva in conformità e dispone di dare comunicazione della presente delibera mediante trasmissione di estratto del correlativo verbale a mezzo PEC alla Società, a cura dell'Ufficio Iscrizioni. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti, il Vice Presidente Mazzoni, il Consigliere Segretario Scialla ed il Consigliere Tesoriere Graziani comunicano che in data 21 febbraio 2022 si è riunita la Commissione per la valutazione dei preventivi pervenuti per l'"Affidamento delle operazioni elettorali mediante sistema di votazione elettronica per la nomina dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce" composta dall'Avv. (omissis) (Presidente) in sostituzione del dimissionario Avv. (omissis) e primo degli Avvocati estratti a sorteggio con subentro alla nomina del suo predecessore, Avv. (omissis) ed Avv. (omissis).

La Commissione ha esaminato le offerte pervenute dalle seguenti Società: (omissis)

La Commissione, dopo attento esame delle proposte pervenute ha disposto all'unanimità l'aggiudicazione del servizio in favore della Società (omissis)

Il Consiglio prende atto e dispone a (omissis) l'affidamento delle operazioni elettorali mediante sistema di votazione elettronica per la nomina dei Delegati al XXXV Congresso Nazionale Forense di Lecce per l'importo complessivo di Euro (omissis) oltre IVA, con l'impegno da parte della stessa ad eseguire il servizio richiesto in conformità alle prestazioni tecniche di cui al bando pubblicato. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta il 15 febbraio 2022 dal Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Roma, di riscontro alla missiva, già inviata dalla Presidenza (che pure si distribuisce) per ribadire la posizione contraria del Consiglio all'obbligo della produzione del c.d. *Green Pass* "rafforzato" da parte Avvocati ultracinquantenni per accedere agli Uffici giudiziari.

Il Procuratore Generale, Dott. Antonio Mura, nelle premesse, evidenzia una disciplina normativa non di facile lettura, nonché una discrasia tra l'inclusione specifica dei difensori nell'art. 4-*quinquies* del D.L. 44/2021 ed il riferimento nel medesimo articolo, all'obbligo di esibizione per l'"accesso ai luoghi di lavoro". Questo sembrerebbe escludere dall'obbligo di esibizione della Certificazione Verde gli Avvocati, in quanto l'ufficio giudiziario non è propriamente il loro luogo di lavoro.

Tuttavia, nella nota, il Procuratore Generale riconosce l'estensione dell'obbligo di vaccinazione

a tutti i cittadini che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Nella sfera dei controlli delle Certificazioni Verdi, invece, il sistema normativo li impone al datore di lavoro, per il controllo sul personale dipendente ed al Procuratore generale per il controllo sui magistrati e loro ausiliari, sui difensori, sui periti e sui consulenti, qualificandolo come “responsabile della sicurezza delle strutture in cui si svolge l’attività giudiziaria”. Infatti, la *ratio* del sistema è far sì che “*in qualsiasi luogo di lavoro sia rispettato il principio di precauzione che ispira l’intera strategia nazionale di contrasto alla pandemia*” fondando l’intervento del responsabile della sicurezza sulle imprescindibili condizioni di agibilità sanitaria, concetto che supera il più ristretto ambito del luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa dei dipendenti.

Il Consigliere Mobrìci evidenzia la contraddittorietà della nota del Procuratore, poiché, non potendosi ritenere il Tribunale “luogo di lavoro” degli Avvocati, gli stessi, conseguentemente, non possono essere controllati da alcuno.

Il Consiglio prende atto, auspicando che il Giudice Amministrativo competente sui ricorsi pendenti avverso i provvedimenti organizzativi che impongono per i colleghi ultracinquantenni l’esibizione del c.d. green pass rafforzato per l’accesso agli uffici giudiziari, anziché il c.d. green pass base, possa aderire alla tesi interpretativa fatta propria dal Consiglio nella nota inoltrata dal Presidente.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota pervenuta il 15 febbraio 2022 dal Presidente della Corte di Appello di Roma, con la quale, in previsione dell’espletamento delle due prove orali per l’abilitazione all’esercizio della professione forense per l’anno 2021, chiede al Consiglio la disponibilità dei locali già individuati per lo svolgimento della prima prova orale della Sessione 2020, dotati di rete internet, tali da supportare il collegamento da remoto.

Il Consiglio delibera di concedere i locali così come è avvenuto nell’ultima sessione d’esame.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 18 febbraio 2022 dalla Dott.ssa (omissis) per conto della LUMSA Master School con sede a Palermo, con la quale chiede al Consiglio il patrocinio morale per il Master di II livello in “Gestione e composizione della crisi di impresa e dell’insolvenza LUMA-IESED” con inizio il 26 marzo prossimo.

Il Presidente Galletti comunica inoltre che, l’Università riserverà agli iscritti all’Ordine capitolino, una tariffa agevolata al pari di quanto hanno già offerto in passato altri enti promotori di analoghe iniziative.

Il Consiglio concede il patrocinio morale e la pubblicazione sul sito e social.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 17 febbraio 2022 dall’Avv. (omissis), con la quale segnala al Consiglio un episodio riguardante la condotta del Funzionario U.N.E.P. di Roma, Dott. (omissis)

Il Presidente Galletti comunica di aver trasmesso gli atti al Presidente del Tribunale, al preposto U.N.E.P., nonché al Magistrato delegato per consentire eventuali osservazioni in modo da porre il Consiglio nella condizione di valutare quanto espresso dall’iscritto.

Il Consiglio prende atto, riservandosi una valutazione all’esito.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla sentenza pronunciata dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (che si distribuisce), pubblicata il 18 febbraio 2022, in ordine al ricorso iscritto al numero di registro generale 12898 del 2021 proposto dall’Ordine degli Avvocati di Roma, rappresentato dall’Avvocato (omissis), nei confronti della Società Regionale per la Sanità S.p.A. per l’annullamento dell’Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati per l’affidamento di incarichi di patrocinio legale e di domiciliazione con relativo regolamento ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 12, pubblicato da Soresa S.p.A. che stabiliva norme per il compenso professionale in violazione della normativa sul c.d. equo compenso prevista dalla Legge 247/2012 e dal D.M. n. 55/2014 ss.mm.ii.

Il Consiglio, dopo aver invitato la Soresa S.p.A. a modificare le disposizioni contenute nell'Avviso e ritenute contrastanti con l'art. 13 bis L. 247/2012, proponeva ricorso al T.A.R. della Campania accolto con recente sentenza.

Il Presidente Galletti comunica che, la pronuncia, ha riconosciuto la legittimazione e l'interesse ad agire dell'Ordine ad impugnare provvedimenti quali quello oggetto del giudizio, in quanto si *“agisce per la tutela di un interesse istituzionalizzato della categoria, nonostante in concreto i provvedimenti ritenuti lesivi potrebbero anche risultare “vantaggiosi” per singoli professionisti”* e ciò anche al di fuori dell'ambito territoriale dello stesso Ordine.

Nel merito, poi, vanno evidenziate diverse statuizioni importanti rese dal T.A.R.:

– la Legge sull'equo compenso dimostra la sussistenza nel nostro Ordinamento di *“un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Non a caso, l'art. 35 della Costituzione tutela il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, mentre il successivo art. 36, nell'occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro (T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 agosto 2018, n. 1507)”*;

– tale normativa *“è finalizzata ad assicurare una speciale protezione al professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, definisca unilateralmente la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga a quest'ultimo senza alcun margine di contrattazione”*;

– è stato statuito che resta *“precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici l'introduzione di una regola che, come nella specie, impedisca sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati che sia di importo pari o superiore all'equo compenso”*;

–le previsioni in violazione dell'equo compenso non sono coerenti con il principio di economicità (che come abbiamo sostenuto nel ricorso non significa ribasso a tutti i costi), poiché *“è la stessa l. n. 247/2012 a stabilire che la corresponsione di tariffe corrispondenti all'equo compenso costituisca “attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia” dell'azione amministrativa, tenuto conto anche del rilievo per cui se è vero che le prestazioni professionali degli avvocati devono essere espletate con professionalità anche indipendentemente dalla misura dell'onorario, non può tuttavia negarsi che l'interesse ad assumere incarichi per l'Amministrazione da parte dei professionisti più qualificati dipenda largamente anche dall'adeguatezza del corrispettivo offerto e dal rispetto della dignità professionale della classe forense”*;

–*“Stesse considerazioni devono essere formulate con riguardo all'ulteriore previsione concernente la domiciliazione con la precisazione che in questo caso viene esclusa ogni trattativa individuale, atteso che la Soresa S.p.A. ha fissato direttamente nel bando il corrispettivo per tale attività, giungendo in questo caso ad escludere del tutto la negoziazione individuale, laddove avrebbe potuto anche in questo caso prevedere limiti massimi in relazione alla tipologia di cause, tenendo conto dei parametri di cui al DM 55/2014”*.

Di conseguenza, i provvedimenti impugnati con il ricorso sono stati integralmente annullati, ferma rimanendo la facoltà dell'Amministrazione di riadottare futuri Bandi e Avvisi con i quali elaborare dei criteri che, per quanto mirino al contenimento della spesa, rispettino il principio dell'equo compenso.

Il Presidente Galletti informa di averne già disposto la tempestiva diffusione sul sito istituzionale, sui social nonché tramite la newsletter settimanale.

Il Consiglio prende atto con soddisfazione, ringrazia l'Avv. (omissis), complimentandosi per l'appassionata, generosa e sapiente difesa dell'Ente e lo invita in una prossima adunanza in segno di gratitudine per l'attività professionale profusa.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta in data 17 febbraio 2022 dalla Presidente dell'Associazione *“(omissis)”*, Avv. (omissis), avente ad oggetto l'appello per la tutela del Diritto di Difesa (art. 24 Cost.) di cui gli Avvocati sono portatori e custodi.

L'Avv. (omissis), nonché tutti gli Avvocati sottoscrittori, lamentano gravi ed ingiustificate violazioni dei diritti umani nonché del diritto di difesa, lesi dalla normativa emergenziale varata in materia di epidemia sanitaria. Infatti, l'ostacolo posto a carico degli Avvocati per l'accesso ai tribunali, si legge, *“lede il diritto di difesa prima ancora che il rispetto della dignità della persona umana che non può essere costretta a dimostrare il possesso di una “qualità sanitaria” per accedere al luogo di lavoro, né a subire una discriminazione, sotto il vile ricatto dell'esclusione dalle aule di udienza e agli uffici giudiziari in cui esercita il proprio ministero”*.

Il Presidente Galletti, per quanto suesposto informa che l'Associazione ha suggerito di promuovere uno sciopero nazionale di tutta l'Avvocatura per i mesi di febbraio e marzo con riserva di prorogarlo ad oltranza sino alla totale eliminazione della normativa incostituzionale indicata.

Il Presidente rileva che evidentemente l'Ordine degli Avvocati non può proclamare l'astensione dalle udienze, trattandosi di ente pubblico non economico, e che tale facoltà è riservata ai soggetti associativi che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa con l'Autorità Garante.

Il Consiglio, alla luce di rilievi del Presidente, invia la presente delibera all'Organismo Congressuale Forense; dispone altresì l'inoltro all'Associazione *“(omissis)”* di tutte le delibere del Consiglio già assunte sul tema.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota (che si distribuisce) pervenuta il 19 febbraio 2022 dal Presidente dell'(omissis), Avv. (omissis), con la quale Comunica al consiglio che, il 23 febbraio, si discuterà la sospensiva del ricorso, presentato da alcuni Avvocati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, assegnato alla Prima sezione ed iscritto al numero di Ruolo Generale (omissis), per l'annullamento previa sospensione, della circolare del Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2022 che ha imposto l'obbligo del Green Pass c.d. *“rafforzato”* per l'accesso degli Avvocati ultracinquantenni agli Uffici giudiziari.

Il Presidente Galletti comunica che l'(omissis) con la presente missiva, chiede formalmente l'intervento del Consiglio nel processo amministrativo, al fine di sostenere la posizione dei ricorrenti per la tutela del diritto di difesa e delle libertà fondamentali.

Il Presidente Galletti evidenzia che la Camera di Consiglio dinanzi al TAR di Roma sul ricorso interposto da taluni colleghi romani avverso i provvedimenti organizzativi contestati si è tenuta nella giornata di ieri ed oggi è attesa la pubblicazione dell'ordinanza.

Il Consigliere Minghelli chiede l'intervento dell'Ordine a sostegno dell'Associazione richiedente, essendo legittimato a farlo per la tutela del diritto di difesa.

Il Consiglio, richiamando le precedenti delibere, rimane in attesa della decisione cautelare del Giudice Amministrativo, per valutare eventuali successivi interventi.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla nota dell'Avv. (omissis), pervenuta in data 22 febbraio 2022, con la quale comunica la rinuncia all'incarico di Componente Supplente della XI Sottocommissione per gli esami di Avvocato - Sessione 2021.

Il Consiglio, nel prendere atto della rinuncia dell'Avv. (omissis) nomina in sua sostituzione e pertanto Componente Supplente della XI Sottocommissione per gli Esami di Avvocato - Sessione 2021, l'Avv. (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Presidente Galletti riferisce sulla segnalazione (che si distribuisce), pervenuta in data 23 febbraio 2022 dall'Avv. (omissis), relativa alla chiusura, da quasi un anno, dell'Ufficio istituito presso il Tribunale Ordinario di Tivoli che si occupa della lavorazione delle istanze del gratuito patrocinio.

Il Presidente Galletti comunica che la Collega (omissis), prima di interessare il Consiglio, ha inviato una nota al Presidente del Tribunale, nonché alla Cancelleria del Giudice di Pace (che si distribuisce), ricevendo la conferma della mancanza di personale in servizio per l'ufficio in questione e la contestuale comunicazione che il Tribunale stava provvedendo alla lavorazione delle pratiche per il tramite del personale interno, compatibilmente con le altre mansioni.

Riferisce che la Collega chiede l'intervento dell'Ordine presso la Presidenza del Tribunale di Tivoli per risolvere prontamente la problematica.

Il Consigliere Segretario Scialla comunica di aver telefonato alla Collega per avere ulteriori informazioni, apprendendo che esiste una mail di riferimento, fornita dall'Ufficio ma nessuno che lavori le pratiche per la liquidazione delle parcelle degli Avvocati.

Il Consiglio delibera l'invio della presente delibera al Presidente del Tribunale di Tivoli.

Comunicazioni del Vice Presidente

(omissis)

RICONOSCIMENTO TIROCINIO ANTICIPATO - RATIFICA LAUREA (n. 1)

(omissis)

Comunicazioni del Consigliere Segretario

Autorizzazioni ad avvalersi delle facoltà previste dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53

- Viste le istanze presentate dagli Avv.ti (omissis)

autorizza

i professionisti sopraindicati, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.53/1994, ad avvalersi delle facoltà di notificazione previste dalla citata legge.

(omissis)

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. (omissis), Presidente dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero della Giustizia, pervenuta in data 18 febbraio 2022, con la quale trasmette il questionario per la rilevazione del livello di soddisfazione espresso dagli utenti sulla qualità del servizio reso nell'anno solare 2021 per la valutazione delle performance individuali dei dirigenti di livello non generale operanti presso la Corte di Cassazione di Roma, presso la Direzione Nazionale Antimafia Roma, presso la Procura Generale presso la Corte di Cassazione di Roma e presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

Il Consiglio delega il Consigliere Segretario Scialla alla verifica ed all'invio.

- Il Consigliere Segretario Scialla riferisce sulla nota del Dott. Roberto Reali, Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, pervenuta in data 15 febbraio 2022, con la quale chiede un incontro da tenersi successivamente all'ingresso in servizio dei funzionari destinati alla costituzione dell'Ufficio per il Processo, al fine di pianificare la destinazione del predetto personale nonché delle ulteriori unità di personale appartenenti a vari profili professionali a seguito dell'imminente conclusione di altre procedure concorsuali in corso.

Il Consiglio prende atto, ringrazia il Presidente Reali per l'interlocuzione, delegando il Presidente Galletti a prendere contatti per un futuro incontro.

Comunicazioni del Consigliere Tesoriere

- Il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio riferiscono di aver incontrato, nella giornata del 23 febbraio scorso, i preposti all'UNEP Roma, per un confronto riguardo le attività di modernizzazione ed informatizzazione di tale ufficio. Nella riunione sono state prospettate le criticità emerse dalle segnalazioni dei Colleghi per individuarne soluzioni ed iniziative da svolgere. Nell'occasione, sono state anche confermati i prossimi appuntamenti, nell'ambito dello specifico "tavolo di lavoro" istituito dalla Corte di Appello per affrontare le tematiche in questione.

Il Consiglio prende atto, ringraziando il Consigliere Tesoriere Graziani ed il Consigliere Voltaggio, con invito a seguire le successive attività ed a rendere ulteriori informative di aggiornamento.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che è stato acquisito dal funzionario il preventivo di spesa (Euro (omissis), oltre IVA) per acquisire le medaglie commemorative da consegnare agli iscritti che hanno maturato l'anzianità di 50, 60 e 70 anni di iscrizione.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, prende atto e approva la spesa, autorizzando il pagamento.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica di aver partecipato, il 21 febbraio scorso ed in rappresentanza del Presidente, all'evento "Italiadomani Roma - Dialoghi sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza", tenutosi presso l'Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli. Nell'ambito dell'evento, sono stati illustrati i progetti ed i vantaggi per i cittadini e le imprese e spiegati gli investimenti previsti e le modalità per accedervi.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Tesoriere Graziani comunica che, il giorno 21 febbraio 2021, alle ore 9.31, alla presenza del Funzionario Dott. (omissis), del tecnico informatico Signor (omissis) e del medesimo Consigliere Tesoriere, si è proceduto alla estrazione a sorte dei componenti della Commissione che provvederà all'apertura delle buste pervenute ed ai successivi adempimenti in relazione alla gara indetta per l'affidamento del servizio per garantire la reperibilità dei difensori d'ufficio. Per l'estrazione dei nominativi è stato utilizzato il programma software "Easy Random Picker", messo a disposizione dal tecnico informatico (omissis). Sono stati estratti a sorte tre componenti effettivi della Commissione e due componenti supplenti, previa indicazione che il primo estratto rivestirà la qualifica di Presidente, il secondo e il terzo quella di componenti effettivi ed i rimanenti quella di primo e secondo supplente, con precisazione che, in caso di mancata accettazione, ogni successivo estratto subentrerà al suo immediato predecessore.

Sono risultati estratti -nell'ordine- i nominativi dei seguenti Colleghi (omissis).

Le operazioni sono state concluse in pari data, alle ore 9.44, come da verbale contestualmente redatto.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Segretario Scialla, prende atto e ringrazia il Consigliere Tesoriere, il Funzionario Dott. (omissis) ed il tecnico informatico Signor (omissis) per l'attività svolta.

Conto consuntivo dell'anno 2021: presentazione e discussione

- Il Consigliere Tesoriere Graziani sottopone al Consiglio l'esame del conto consuntivo dell'anno 2021 e rappresenta che tutta la documentazione ad esso inerente è disponibile, previo appuntamento, per essere esaminata presso gli uffici del Dipartimento Amministrazione.

Il Consigliere Tesoriere invita i Colleghi Consiglieri interessati a fare pervenire eventuali osservazioni e richieste entro il prossimo lunedì affinché il Dipartimento possa fornire adeguate risposte in breve tempo ed anticipa che, alla prossima adunanza, chiederà al Consiglio di approvare il conto consuntivo relativo all'anno 2021.

Il Consigliere Tesoriere Graziani ringrazia i revisori legali dell'Ente, il Funzionario Responsabile Dott. (omissis), il commercialista Dott. (omissis), il personale ed i Consiglieri tutti per il contributo da loro dato al positivo risultato conseguito, richiamando sempre ad una attenta valutazione delle spese da sostenere nell'anno 2022 al fine di non compromettere il delicato equilibrio di bilancio, sinora mantenuto nonostante i costi derivanti dall'emergenza pandemica.

Il Presidente Galletti riferisce che nell'anno 2021 per l'attività Istituzionale si è registrata una lieve diminuzione dei ricavi, dovuta soprattutto al calo dei nuovi iscritti. Tale diminuzione è stata ampiamente compensata dall'incremento dei ricavi delle attività economiche trainate dell'attività del sovraindebitamento che ha visto raddoppiarsi i ricavi rispetto al 2020.

Questa riduzione dei ricavi è stata pareggiata poi da un altrettanta diminuzione dei costi, grazie ad una politica del Consiglio sempre più attenta alle spese. Si segnala che l'unica variazione degna di nota si evidenzia nei costi dei servizi (B7), ma è dovuta all'allocazione differente delle spese

sostenute per i servizi presso gli uffici giudiziari precedentemente inserita nei costi del personale rigo 9) d del conto economico 2020.

Come si evince dai dati forniti dal Consigliere Tesoriere si è chiuso l'esercizio con un utile di Euro (omissis), mentre le attività economiche in complesso chiudono con un utile di Euro (omissis).

Deve essere sottolineato positivamente il miglioramento nelle disponibilità liquide dell'Ente che è caratterizzato da una ripresa nella riscossione dei crediti pregressi.

Sostanzialmente il Consiglio ha raggiunto un perfetto equilibrio economico, non dovendo quindi ricorrere alle proprie riserve finanziarie per far fronte alle spese dell'anno appena trascorso.

Il Consiglio, preso atto, indica come termine per eventuali osservazioni da inoltrare per iscritto al competente funzionario dell'ufficio Amministrazione la data del 7 marzo 2022 e come data per l'approvazione in adunanza quella del 10 marzo 2022. Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

Approvazione del verbale n. 7 dell'adunanza del 17 febbraio 2022

- Il Consigliere Segretario Scialla invita tutti i Consiglieri a prendere attenta visione del testo del verbale in approvazione affinché possano essere corretti o integrati eventuali errori o omissioni.

Dato atto che sul computer portatile di ciascun Consigliere presente in sede ne è stata inserita copia e ne è stata inviata copia a mezzo pec prima dell'inizio dell'adunanza odierna ai Consiglieri, il Consiglio, astenuto il Consigliere Celletti, approva il verbale n. 7 dell'adunanza del 17 febbraio 2022.

Pratiche disciplinari

- Il Consigliere Cerè, all'uopo delegato dal Consiglio con delibera assunta nell'adunanza del 24 gennaio 2019, rimette al Consiglio l'elenco (all. 1) delle segnalazioni pervenute all'Ordine degli Avvocati di Roma e già prontamente trasmesse al Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma.

Il Consiglio, astenuto il Consigliere Pontecorvo, prende atto.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 21 febbraio 2022 è pervenuta la notifica del ricorso ex art. 360 c.p.c. ed art. 36, c. 6-7 Legge n. 247/2012 (che si distribuisce) presentato alle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dall'Avv. (omissis) difensore dell'Avv. (omissis) per la Cassazione della sentenza n. (omissis) (che si distribuisce) del Consiglio Nazionale Forense, che ha confermato la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma con cui è stata comminata la sanzione della sanzione disciplinare della sospensione dalla professione forense per anni 3 a carico dell'Avv. (omissis).

Il Consigliere Cerè ritiene sia opportuno nominare un difensore per costituirsi nel procedimento dinanzi alle Sezioni Unite Civili della Suprema Corte avverso l'impugnazione della sentenza del Consiglio Nazionale Forense con scadenza il 2 aprile 2022.

Il Consiglio nomina quali difensori, congiuntamente e disgiuntamente, gli Avvocati (omissis). Dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva.

- Il Consigliere Cerè riferisce che in data 17 febbraio 2022 è pervenuta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Roma la decisione n. (omissis) (che si distribuisce) con la quale ha inflitto all'Avv. (omissis), la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione forense per mesi 3, non ancora divenuta esecutiva, in quanto avverso tale decisione potrà essere proposto ricorso al Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio prende atto rinviando ogni decisione dopo la presentazione di eventuale ricorso da parte dell'Avv. (omissis).

(omissis)

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (n. 59)
(omissis)

Sospensioni a domanda ex art.20 L.247/2012 (n. 2)
(omissis)

Passaggi dalla Sezione Speciale d.lgs. 96/2001 all'Albo Ordinario (n. 3)
(omissis)

Cancellazioni a domanda (n. 24)
(omissis)

Cancellazione dall'Albo per trasferimento (n. 1)
(omissis)

Cancellazione dall'Albo per decesso (n. 5)
(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 2)
(omissis)

Iscrizione Elenco Esperti ex D.L. 118/2021 (n. 7)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (n. 17)
(omissis)

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (tirocinio anticipato ex art. 41 L. 247/2012) (n. 7)
(omissis)

Abilitazioni (n. 1)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati a domanda (n. 30)
(omissis)

Cancellazioni dal Registro dei Praticanti Avvocati per trasferimento (n. 1)
(omissis)

Nulla osta al trasferimento (n. 1)
(omissis)

Rinuncia nulla osta al trasferimento (n.1)
(omissis)

Compiuta Pratica (n. 8)
(omissis)

Formazione professionale continua: accreditamento di eventi/attività formative e di (n. 41) esoneri dalla formazione professionale continua

- Il Consigliere Gentile, unitamente alla Associazione Avvocati Liberi, comunica di aver organizzato un evento dal titolo “La fragilità da SARS-CO2: la nuova frontiera della tutela giudiziaria”, che si svolgerà il 9 marzo 2022, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Modera: Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Relatori: Avv. Angelo Di Lorenzo (Presidente Avvocati Liberi) “L’esproprio dei bambini e la modifica dell’art.403 c.c.”; Prof. Avv. Paolo Sceusa (Presidente Emerito di Sezione della Corte di Cassazione) “Conflitti d’interesse intergenitoriali sulla vaccinazione dei figli minori”; Prof.ssa Dr.ssa Maria Rita Gismondo (Microbiologa Dipartimento Scienze biomediche e cliniche presso L. Sacco di Milano) “Il benessere psicofisico dei fanciulli ed il rapporto costo benefici”; Avv. Enrico Lubrano (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma) “Lo sport di base e agonistico: federazioni, protocolli e giurisdizione”.

La Commissione propone l’attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta della Commissione.

- Il Presidente, unitamente alla Unione Praticanti Avvocati e la Commissione Giovani, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Orale rafforzato 2.0: disciplina e istruzioni operative per i candidati della sessione 2021 di abilitazione all’esercizio della professione forense”, che si svolgerà il 11 marzo 2022, dalle ore 15.00 alle ore 17.30, in modalità FAD. Indirizzo di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma).Relatori: Avv. Vincenzo Di Maggio (Consigliere del CNF), Avv. Leonardo Salvemini (Vice Presidente I Sottocommissione della Corte di Appello di Milano Sessione 2021 – Componente Commissione Centrale presso Ministero della Giustizia Sessione 2020), Avv. Ciro Falanga (Presidente I Sottocommissione della Corte di Appello di Napoli Sessione 2020), Avv. Marcello Perillo (Presidente I Sottocommissione della Corte di Appello di Milano Sessione 2020), Prof. Avv. Luca Di Donna (Presidente I Sottocommissione della Corte di Appello di Roma Sessione 2020), Avv. Alessandra Caricato (Presidente I Sottocommissione della Corte di Appello di Milano Sessione 2021), Avv. Ambra Giovane (Presidente I Sottocommissione della Corte di Appello di Roma Sessione 2021), Avv. Raffaele Bizzarro (Presidente I Sottocommissione della Corte di Appello di Napoli Sessione 2021), Avv. Claudio Majolo (Presidente Unione Praticanti Avvocati). Conclusioni Consiglieri Conti e Cerè.

La Commissione propone l’attribuzione di due crediti formativi ordinari ed un credito formativo deontologico per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta della Commissione.

- Il Presidente, unitamente alla Conferenza Giovani Avvocati e all’AIGA, comunica di aver organizzato un convegno dal titolo “Diritto Penale e Giustizia Riparativa: stato dell’arte e prospettive future”, che si svolgerà il 21 marzo 2022, dalle ore 15.30 alle ore 17.30, in modalità FAD. Indirizzi di saluto: Avv. Antonino Galletti (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma), Avv. Grazia Maria Gentile (Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Roma – Responsabile della Conferenza dei Giovani Avvocati).Introduce e modera: Avv. Giuseppe Murone (Coordinatore Regionale AIGA Lazio – Dottorando in Diritto Processuale Penale presso Università degli Studi di Cassino e Lazio Meridionale).Relatori: Avv. Prof. Ersi Bozheku (Associato Diritto Penale presso Università degli Studi E-Campus), Avv. Angelo Zampaglione (Ricercatore Diritto Processuale

Penale presso Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale), Avv. Fabrizio Galluzzo (Coordinamento di Redazione della Rivista Penale Diritto e Procedura -Dottore di ricerca in Diritto e Procedura Penale), Avv. Mattia Romano (I Segretario della XLII Conferenza dei Giovani Avvocati – Dottorando Diritto penale – Corso Dottato in Medium e Medialità).Conclude: Avv. Giulia Guagliardi (Segretario AIGA Sezione Roma – IV Segretario della XL Conferenza dei Giovani Avvocati). Saluti finali: Avv. Marco Gabriele (Presidente AIGA Sezione Roma).

La Commissione propone l'attribuzione di tre crediti formativi ordinari per interesse della materia e qualità dei relatori.

Il Consigliere Nesta, nella qualità di Coordinatore del Dipartimento Centro Studi, condivide la proposta della Commissione.

Il Consiglio delibera in conformità alla proposta della Commissione.

- Il Consiglio, su proposta dei Consiglieri Nesta, Coordinatore del Dipartimento Centro Studi e dei Consiglieri Mobrici e Celletti, Vice Coordinatori del Dipartimento procede all'esame delle singole domande di accreditamento di eventi/attività formative e di esoneri dalla formazione professionale continua, che approva come da elenco distribuito in adunanza, con la specificazione che i crediti vengono erogati dal Consiglio per quelli che si tengono in presenza e dal Consiglio Nazionale Forense per quelli da remoto.

- In data 17 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte di CAMERA CIVILE DI ROMA – AVVOCATI UNITI dell'evento a partecipazione gratuita "La donna nella giustizia", che si svolgerà l'8 marzo 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere tre crediti formativi deontologici tenuto conto degli argomenti trattati e della presenza di due Consiglieri dell'Ordine.

- In data 17 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte dello STUDIO LEGALE PORTOLANO CAVALLO dell'evento a partecipazione gratuita "Focus sulla mediazione. Lo strumento: caratteristiche e modelli", che si svolgerà il 22 marzo 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia trattata.

- In data 21 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Questioni di diritto minorile attraverso il cinema", che si svolgerà nelle date del 30 marzo/27 aprile/11 maggio 2022;

Il Consiglio
(omissis)
delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per ciascun evento stante l'interesse della materia e la qualità dei relatori.

- In data 21 febbraio 2022 è pervenuta richiesta di accreditamento da parte della UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA dell'evento a partecipazione gratuita "Un nuovo diritto della famiglia: dalla famiglia fondata sul matrimonio alla famiglia fondata sulla procreazione?", che si svolgerà il 6 maggio 2022;

Il Consiglio
(omissis)

delibera

di concedere due crediti formativi ordinari per l'interesse della materia.

Ammissione in via provvisoria e temporanea al patrocinio a spese dello Stato

- Su relazione del Consigliere Scialla sono ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, in via anticipata e provvisoria, ex art.126 D.P.R. 115/2002 di (n.154) richiedenti. Lo stesso elenco reca anche i nominativi di (n.54) richiedenti non ammessi al Patrocinio a spese dello Stato.

Comunicazioni dei Consiglieri

- Il Consigliere Gentile in riferimento alla comunicazione portata all'attenzione del Consiglio nel corso dell'adunanza del 17 febbraio 2022, riguardante i disagi lamentati presso l'Ufficio Successioni, riferisce di aver contattato il Presidente della Sezione Dott. Luigi Argan il quale raggiunto dalle doglianze evidenziate dal Consigliere Gentile ha riferito che al di là di singole occasionali disfunzioni, il servizio di ricezione, da parte dei funzionari, degli atti in materia di successioni non presenta, al momento, alcuna significativa criticità.

Il Dott. Argan ha evidenziato, inoltre, che vengono depositati circa 65 atti alla settimana (numero assai superiore rispetto al passato anche in ragione delle richieste di questo Consiglio). Le prenotazioni attraverso la piattaforma web dedicata si aprono all'inizio di ogni mese e si chiudono allorquando il prestabilito numero massimo mensile è stato raggiunto mentre gli appuntamenti sono attualmente fissati a distanza di circa sei mesi (periodo feriale compreso). Gli utenti che non riescono a prenotarsi on line, sono comunque ammessi a rivolgersi all'Ufficio via e-mail e le urgenze vengono gestite, sotto il personale controllo del Direttore di Cancelleria.

Il Consigliere Gentile ha comunque ritenuto di aprire un'interlocuzione con la Dr.ssa (omissis), al fine di poter compiutamente relazionare il Consiglio sui numeri di posizioni effettivamente gestite nell'ultimo periodo, per supportare al meglio - ove del caso - le contestazioni della avvocatura capitolina.

Il Consigliere Gentile riferisce infine che, ritenuta l'attesa di sei mesi (sospensioni incluse) un tempo assolutamente eccessivo, ha anticipato al Presidente Argan la formalizzazione di una istanza per la riduzione dei tempi di prenotazione e, alla cessazione dello stato di emergenza, la richiesta di riapertura al pubblico anche con le modalità precedenti, volte ad aumentare il numero delle prenotazioni e, quindi, riduzione dei tempi di attesa.

Il Consigliere Gentile dà lettura anche di una mail di una Collega nella quale la stessa loda l'impegno e l'organizzazione della sezione, dando atto dei progressi organizzativi.

Il Consigliere Celletti insiste affinché l'interlocuzione sulla problematica relativa al funzionamento dell'ufficio successioni avvenga da parte del Presidente.

Il Consiglio prende atto.

- Il Consigliere Caiafa comunica di voler inserire nella Commissione Crisi d'Impresa l'Avv. Francesca Capezzuto.

Il Consiglio prende atto.

STRUTTURA DI SUPPORTO E STUDIO - AREA PARERI DEONTOLOGICI

- Il Consigliere Cerè, Responsabile degli Studi deontologici, riferisce che la Commissione ha ricevuto la pratica n. (omissis), relativa all'Avv. (omissis), con la quale il Professionista formulava il seguente quesito: "di essere già dipendente dal 1° dicembre 1989 di Ente Previdenziale e dal gennaio 1990 iscritto nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati di Roma, nonché dal luglio 1992 responsabile dell'Ufficio Legale di detto Ente, nonché coordinatore sempre dell'Ufficio Legale, dopo la privatizzazione del medesimo Ente, sino al 2016 (privatizzazioni degli enti previdenziali in forza del D.lgs. 509/1994) e chiede se un funzionario amministrativo, non iscritto all'Elenco Speciale annesso all'Albo, possa dirigere, a far data dal 2016, la innovata struttura "Dipartimento Affari Legali ed Istituzionali", in cui confluiva l'Ufficio Legale, quale dirigente a cui

devono rispondere il richiedente e gli altri Avvocati dell'Ente Previdenziale privatizzato".

Il Consigliere Cerè riferisce di aver esaminato la documentazione e che la richiesta appare essere di interesse dell'Ordine sotto il profilo di raccomandazione all'Ente in quanto la Legge Professionale Forense, all'art. 23, comma 1, dispone che, "... *gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici, ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ..., sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo...*"; La medesima Legge, al successivo comma 2, prevede che "... *la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale*".

Il Consigliere Cerè, inoltre, comunica che un aspetto ulteriormente chiarificativo, sull'argomento, sia da cogliere dal nuovo "Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici" – estratto dal verbale dell'adunanza di questo Consiglio, a data 23/01/2020, redatto, unitamente alla Consulta degli Avvocati degli Enti Pubblici dell'Ordine degli Avvocati di Roma, in chiave di aggiornamento ed adeguamento rispetto alla normativa legislativa e regolamentare, nelle more, le intervenute novità sulla materia, con revisione sistematica del precedente testo, vale a dire il Regolamento approvato nel 2014a cui l'attuale Regolamento si sostituisce – nel cui art. 3 è previsto che, "... *non possono essere iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo i dipendenti di Enti Pubblici trasformati in persone giuridiche di diritto privato quando venga meno la prevalente partecipazione al capitale sociale degli Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 23 della Legge Professionale. In tale ipotesi, gli Avvocati già iscritti conservano l'iscrizione, a condizione che l'Ente rispetti le previsioni del presente Regolamento*". Inoltre, nella vigenza della L.P. e del "Regolamento degli Uffici Legali degli Enti Pubblici" di questo Consiglio, l'Ente Previdenziale privatizzato, che affida la responsabilità dell'Ufficio Legale a dirigente amministrativo non iscritto all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati, viola apertamente i principi di autonomia ed indipendenza della Professione Forense, ai cui dettami sono evidentemente vincolati gli Avvocati dell'Ente di cui trattasi, non essendo loro assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali del medesimo Ente, pregiudicando, con ciò, anche la stessa permanenza degli iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo, per detto Ente, traducendosi la loro attività come mera prestazione di lavoro subordinato la quale confligge con i canoni della Professione Forense.

Il Consigliere Cerè ritiene che, alla luce di quanto segnalato dal Professionista che va ad incidere sul diritto degli iscritti all'Elenco Speciale, il Consiglio debba adottare tutti i provvedimenti opportuni. Se del caso ascoltando il Professionista con i Consiglieri Cerè ed Alesii.

Il Consiglio approva, disponendo la pubblicazione e delegando i Consiglieri Alesii e Cerè all'audizione del Collega istante.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha richiesto alla Struttura Deontologica parere in ordine all'art.24 Codice Deontologico Forense e in particolare espone: "*Vi scrivo per sapere se nell'obbligo in oggetto rientra il caso di una domanda riconvenzionale per risarcimento danni nei confronti di un Collega proposto nell'ambito di una comparsa di costituzione in ambito di procedimento da Costui incardinato al fine di ottenere il pagamento di asserite competenze professionali; ed in caso positivo con quali modalità dovrebbe essere assolto da parte mia*".

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

L'art.24 "Conflitto di Interessi" della legge professionale prevede ipotesi, che nel caso proposto dall'istante, non trovano nessun collegamento con il caso concreto, essendo totalmente estranea detta normativa al quesito proposto.

Si può ritenere attinente al quesito prospettato l'art. 38 "Rapporto di Colleganza", e in

particolare al 1° comma, l'articolo prevede che:

1. L'avvocato che intenda promuovere un giudizio nei confronti di un collega per fatti attinenti all'esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare.

Il parere richiesto, con l'inciso riferito al comportamento da tenere, così come si legge in epigrafe, non consente di poter procedere in conformità, in quanto non è possibile dare pareri preventivi sulla condotta che gli avvocati devono tenere in casi concreti.

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al comportamento professionale da tenere.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in ordine alla possibilità per un avvocato di assumere la qualifica di *trustee* in merito ad un trust che sarà costituito in Italia ed avrà ad oggetto esclusivamente beni immobili ivi ubicati.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

- sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.d.f. che vieta all'avvocato di esercitare le attività indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;
- l'elencazione contenuta nell'ultima citata norma va considerata in senso tassativo, cosicché quanto la legge non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense;
- come noto, *il trustee* amministra e conserva un determinato patrimonio, a lui trasferito dal disponente o *settlor*, nell'interesse di un terzo da quest'ultimo indicato. I beni conferiti in *trust* non appartengono tuttavia al *trustee*, anche se allo stesso trasmessi, venendosi a creare, pertanto, una separazione del compendio conferito in *trust* sia dal patrimonio del *settlor* che da quello del *trustee*;
- stante anche la natura fiduciaria dell'incarico assunto dal *trustee*, non sembrerebbero quindi configurarsi, in astratto, profili di incompatibilità con l'esercizio della professione forense;
- tuttavia, al fine di escludere ragioni ostative alla permanenza nell'Albo, va attentamente considerato, in concreto, l'oggetto dell'incarico, sia in punto di poteri attribuiti al trustee che di composizione e consistenza del patrimonio trasferito;
- come puntualmente osservato dal C.N.F. (parere 11 dicembre 2013, n. 118 su quesito dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro), occorrerà quindi *<<di volta in volta, verificare che l'attuazione di queste funzioni (i.e. quelle attribuite al trustee) non configuri "l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale", ovvero "la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale" o "la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali ... nonché ... di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione", espressamente vietate dall'art. 18, comma 1 lett. b) e c) della L. n. 247/2012>>*;
- ove quindi, all'esito di un sindacato di fatto, l'attività dell'avvocato risultasse configurare attività commerciale o imprenditoriale, ai sensi dell'art. 18 L.p.f., si dovrebbe concludere per la sua indubbia incompatibilità (con conseguente rilevanza disciplinare per aver mantenuto l'iscrizione nell'albo professionale).

Ciò osservato,

ritiene

che l'istante, attenendosi ai principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta

al quesito formulato.

Il Consigliere Cerè, stante la particolarità delle questioni trattate, chiede la pubblicazione nella newsletter.

Il Consiglio approva.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in ordine alla liceità deontologica, ai sensi dell'art. 37 C.d.f., della condotta di un avvocato che gestisca un sito internet nel quale pubblichi rubriche di diritto, commenti a sentenza, ecc, riportando sul portale telematico i propri recapiti professionali.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

- nessuna norma vieta all'avvocato di creare e gestire un sito web o un blog, che non promuova ovviamente attività commerciale, ma abbia contenuti giuridici;
- a tutela dell'affidamento della collettività, gli artt. 10 L.p., 17 e 35 C.d.f. dettano il perimetro delle informazioni pubblicitarie consentite all'avvocato;
- i contenuti pubblicati, rispettosi del generale principio di decoro e dignità professionale, devono essere trasparenti, veritieri, corretti e non comparativi con altri professionisti, né tantomeno autocelebrativi (C.N.F., 9 marzo 2017, n. 8), equivoci, ingannevoli, denigratori o suggestivi;
- l'avvocato, nel fornire (legittimamente) informazioni sulla propria attività (compresi i recapiti dello studio), deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza;
- le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale, ma è vietato pubblicare i nominativi dei clienti;
- non è invece consentito, perché in violazione dell'art. 37 C.d.f., offrire prestazioni professionali personalizzate, ove non richiesto, né gratuite ovvero a prezzi simbolici (CNF, 23 aprile 2019, n. 23).

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni normative richiamate, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. Prof. (omissis) ha formulato richiesta di parere in ordine alla possibilità per un avvocato, di costituire una s.r.l. unipersonale e assumere l'incarico di amministratore unico della stessa, avente come oggetto sociale l'acquisto, con mezzi propri e di terzi, di immobili da destinare in locazione, con finalità di investimento a beneficio proprio e familiare.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

- sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.d.f. che vieta all'avvocato di esercitare le attività indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;
- a mente del citato art.18, l'esercizio della professione forense è incompatibile *“con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è*

limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché ...”;

- come ampiamente dedotto in un precedente parere reso da questo Consiglio (reperibile in <https://www.ordineavvocatiroma.it/wp-content/uploads/2018/05/pareredeontologico110.pdf>), ciò che rileva – ancor più nella fattispecie rappresentata dall'istante - è l'oggetto sociale: ove le attività statutariamente determinate esulino dalla mera amministrazione (e la locazione può ricomprendersi in questa), gestione e godimento dei beni personali, sconfinando nell'impresa, allora la carica sociale ricoperta sarà ostativa alla permanenza nell'Albo.

Ciò osservato,

ritiene

che l'istante, attenendosi ai principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere deontologico tendente a conoscere se un avvocato può gestire pratiche stragiudiziali di un cliente, quando:

- il precedente incarico era conferito ad una società (non di avvocati) con cui l'avvocato aveva collaborato sulla medesima pratica, sottoscrivendo lettera di messa in mora,
- il precedente incarico era conferito ad una società (non di avvocati) con cui l'avvocato aveva collaborato, ma la cui gestione era stata seguita dalla società.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

La questione posta, riguardando i rapporti professionali tra un avvocato ed una società non di avvocati, esula dalle questioni deontologiche poste all'attenzione della Struttura. Certo è che un avvocato deve sempre agire nel rispetto del Codice Deontologico Forense, quando richiama i doveri di lealtà, dignità e decoro ribaditi anche dalla disciplina dell'ordinamento forense (art. 4 L. n. 247/2012).

Naturalmente dovranno essere sempre rispettati i principi civilistici con particolare riferimento all'ex art. 2598 c.c. che però riguardano profili non di competenza della Struttura degli Studi Deontologici.

Ritiene

improponibile la richiesta di parere.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere chiedendo un parere per chiarimenti in materia deontologica e più precisamente:

- a) in materia di modalità di recupero di compensi per attività professionali svolte a favore di Colleghi, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 43 del Codice Deontologico Forense in relazione ad incarico ricevuto direttamente da altro Collega e svolto senza contatti diretti con la parte assistita*
- b) nonché all'applicazione dell'art.38 del CDF in materia di preventiva comunicazione scritta dell'intenzione di promuovere un giudizio nei confronti di un Collega per fatti attinenti all'esercizio della professione*

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Avv. Donatella Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Discipline e Massimario,

Osserva

Per quanto concerne la richiesta di parere nei riguardi dell'art. 43 e dunque dell'obbligo del Legale (“dominus”) di soddisfare le prestazioni affidate ad altro Collega (domiciliatario; co-difensore), ossia di compensarlo ove non adempia il cliente, la formulazione attuale del Codice Deontologico

Forense risolve le incertezze sollevate dalla precedente (art. 30 del previgente codice) in quanto il *dominus* è tenuto alla compensazione anche se dichiara di essersi adoperato senza successo presso il cliente per il recupero delle somme. Inoltre, potendo la fattispecie de qua configurare un contratto di mandato tra i due avvocati (e non un contratto a favore di terzi), le incombenze per il *dominus* persistono (l'obbligo del pagamento rimane in capo al mandante-dominus), pur se il cliente ha sottoscritto una procura anche nei confronti del domiciliatario.

Per ciò che concerne, invece, l'art. 38 comma 1 del C.D., e precisamente la preventiva comunicazione scritta al Collega dell'intenzione di promuovere un giudizio nei suoi confronti, permane la solidità del rapporto di colleganza fondato su lealtà e correttezza alla sua base interpretativa, che troviamo tuttavia in questa nuova formulazione solo implicitamente riportato, diversamente rispetto al previgente art. 22, dove vi è una trascrizione esplicita (*"L'avvocato deve mantenere sempre nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà"*).

I due elementi fondamentali che devono essere considerati presupposti dell'azione *de qua*, sono: a) che la doglianza inerisca "fatti attinenti all'esercizio della professione"; b) che abbia luogo una preventiva comunicazione per iscritto al Collega (*"salvo che l'avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare"*). A tal proposito C.N.F., per giurisprudenza costante (tra le altre, pronunce 4/5/2009 n. 14 e C.N.F. 13/12/2010 n. 200), esplicita quali fondanti caratteristiche deve avere la comunicazione di avviso: che sia in forma scritta (motivo formale); che indichi espressamente l'intenzione di agire in giudizio (motivo sostanziale) ed esplicitando le ragioni (motivo sostanziale), ossia la fondatezza della propria doglianza.

Tutto ciò finalizzato, oltre che a dissipare qualsiasi equivoco, a far evitare al collega ricevente di essere convenuto in giudizio e dunque di poter rimuovere i motivi della doglianza (*"cosa che risulta possibile solo se la comunicazione sia titolata esplicitando i motivi del contrasto, e consenta quello spatium deliberandi da parte del destinatario che possa permettere a quest'ultimo di evitare la sede giudiziaria"*: così anche C.N.F., 3.7.2017, n.77);

Ritiene

che l'istante, facendo riferimento ai principi ed ai riferimenti sopra esposti, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta, precisando che, per avere maggiori informazioni, è opportuno porre uno specifico quesito.

Pratica n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) chiede di chiarire se la corrispondenza scambiata tra Colleghi, non espressamente definita "riservata", possa o meno intendersi o meno coperta da riservatezza ex art. 48 Codice Deontologico laddove le comunicazioni siano state sottoscritte anche dal cliente unitamente all'Avvocato. Lo stesso chiede, altresì, se le missive scambiate direttamente fra le parti, seppur congiuntamente sottoscritte con i propri Avvocati, con le quali le parti stesse si comunicano reciprocamente le condizioni alle quali sarebbero disposte a intraprendere una procedura congiunta di divorzio, possano essere a loro volta considerate corrispondenza "*contenente proposte transattive e relative risposte*" e, in quanto tali, soggette ai medesimi vincoli di riservatezza.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

La richiesta di parere ha ad oggetto il divieto di produrre la corrispondenza scambiata tra colleghi enunciato dall'art. 48 del Nuovo Codice Deontologico Forense nella parte in cui prevede che: "*L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte*".

Tale norma, come già affermato dal Consiglio Nazionale Forense *ex multis* con la sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019, "*è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le*

comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolzze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale. Di tal che il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all'attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia".

Peraltro, la riservatezza in questione *"colpisce anche le comunicazioni scambiate tra avvocati nel corso del giudizio, e quelle anteriori allo stesso, quando le stesse contengano espressioni di fatti, illustrazioni di ragioni e proposte a carattere transattivo, ancorché non dichiarate espressamente riservate"* (pronuncia n. 92 del 2014).

Il precetto *de quo* non soffre eccezione, si ritiene, neppure nei casi in cui, la corrispondenza in questione venga sottoscritta, unitamente all'Avvocato, anche dal soggetto da questi patrocinato, giacché si tratterebbe comunque di corrispondenza scambiata fra Avvocati e contenente proposte transattive e relative risposte.

Nel caso, risulterebbe, allora, producibile, solo la corrispondenza che *"a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste"* (art. 48 N.C.D.F. n. 2).

La *ratio* di tali eccezioni, da interpretarsi in senso letterale, risiede nel fatto che il perfezionamento di un accordo deve essere documentabile, poiché esso rappresenta il superamento della lite ed il nuovo assetto dei rapporti tra le parti, ed è compito proprio dell'Avvocato dare esecuzione allo stesso.

A tal proposito, secondo il C.N.F., *"...se per corrispondenza "inerente" un accordo di conciliazione si intende il riferimento all'attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale corrispondenza non è producibile. Viceversa, la corrispondenza resta producibile ove inerente ad accordo già perfezionato."* (Consiglio Nazionale Forense, parere del 28 marzo 2012, n. 13).

Viceversa, laddove la corrispondenza sia intercorsa non già fra Avvocati, bensì direttamente fra le parti, ancorché la stessa risulti sottoscritta anche dai patrocinatori, si ritiene che il medesimo divieto non possa applicarsi per difetto di elemento costitutivo della fattispecie regolata dalla norma in questione giacché mancherebbe, nell'individuazione di mittente e destinatario della corrispondenza *de qua*, la qualifica di Avvocato in capo ai soggetti fra i quali avviene lo scambio di missive.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni e ai principi sopra citati e nel valutarne l'applicabilità al proprio caso concreto in base alle peculiarità della specifica fattispecie, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Parere n. (omissis) S - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), premettendo di aver assistito una società di capitali in un contenzioso con altra società in relazione ad un contratto di compravendita dalla cui conclusione sarebbe poi derivato un inadempimento della controparte oggetto di successivi accordi transattivi cristallizzati in apposita scrittura privata che, però, a loro volta in due diverse occasioni non sarebbero stati da questa rispettati, chiede se sia ammissibile produrre nell'ambito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo *"...per comprovare la reale volontà negoziale delle parti, a tutela della parte*

venditrice e per verità di giustizia, ...il copioso scambio di comunicazioni avvenuto con il Collega di controparte riguardante la formazione della scrittura e del contratto regolarmente conclusi”.

Il Consiglio

udito il Consigliere Cerè, quale coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici

Osserva

La richiesta di parere ha ad oggetto il divieto di produrre la corrispondenza scambiata tra colleghi enunciato dall'art. 48 del Nuovo Codice Deontologico Forense nella parte in cui prevede che: *“L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte”.*

Tale norma, come già affermato dal Consiglio Nazionale Forense *ex multis* con la sentenza n. 181 del 19 dicembre 2019, *“è stata dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale, con il fine di non consentire che leali rapporti tra colleghi potessero dar luogo a conseguenze negative nello svolgimento della funzione defensionale, specie allorché le comunicazioni ovvero le missive contengano ammissioni o consapevolzze di torti ovvero proposte transattive. Ciò al fine di evitare la mortificazione dei principi di collaborazione che per contro sono alla base dell'attività legale. Di tal che il divieto di produrre in giudizio la corrispondenza tra i professionisti contenente proposte transattive assume la valenza di un principio invalicabile di affidabilità e lealtà nei rapporti interprofessionali, quali che siano gli effetti processuali della produzione vietata, in quanto la norma mira a tutelare la riservatezza del mittente e la credibilità del destinatario, nel senso che il primo, quando scrive ad un collega di un proposito transattivo, non deve essere condizionato dal timore che il contenuto del documento possa essere valutato in giudizio contro le ragioni del suo cliente; mentre, il secondo, deve essere portatore di un indispensabile bagaglio di credibilità e lealtà che rappresenta la base del patrimonio di ogni avvocato. La norma, peraltro, non è posta ad esclusiva tutela del legale emittente, ma anche all'attuazione della sostanziale difesa dei clienti che, attraverso la leale coltivazione di ipotesi transattive, possono realizzare una rapida e serena composizione della controversia”.*

Il precetto *de quo* non soffre eccezione, men che meno in vista del pur commendevole scopo di offrire il massimo della tutela nell'interesse del proprio cliente, se non nei casi in cui la stessa corrispondenza *“a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo; b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste”* (art. 48 N.C.D.F. n. 2).

La *ratio* di tali eccezioni, da interpretarsi in senso letterale e che non prevedono estensioni di significato, risiede nel fatto che il perfezionamento di un accordo deve essere documentabile, poiché esso rappresenta il superamento della lite ed il nuovo assetto dei rapporti tra le parti, ed è compito proprio dell'Avvocato dare esecuzione allo stesso.

A tal proposito, secondo il C.N.F., *“...se per corrispondenza “inerente” un accordo di conciliazione si intende il riferimento all'attività preparatoria di un accordo transattivo non ancora perfezionato, allora tale corrispondenza non è producibile. Viceversa, la corrispondenza resta producibile ove inerente ad accordo già perfezionato.”* (Consiglio Nazionale Forense, parere del 28 marzo 2012, n. 13).

Solo laddove quindi, tutta o parte della corrispondenza in questione costituisca, a parere dell'iscritto, perfezionamento e prova di un accordo e/o assicurazione circa l'adempimento delle prestazioni richieste, ben potrà l'Avvocato produrla in giudizio.

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi alle disposizioni e ai principi sopra citati e, nel valutarne l'applicabilità al proprio caso concreto in base alle peculiarità della specifica fattispecie, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta.

Pratica n. (omissis) S - (omissis)

- L'Avv. (omissis), dopo avere precisato di avere promosso nell'interesse di un suo cliente, in veste di creditore, una procedura di pignoramento presso terzi, oggi definita, con debitore Mevio e

terzo pignorato Tizio, chiede se può assistere Tizio in un giudizio locatizio promosso in suo danno da Mevio.

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, quale Coordinatrice del Dipartimento Deontologia Disciplina e Massimario,

Osserva

che sono irricevibili le richieste di parere che fanno esplicito riferimento a casi concreti. La circostanza è ben precisata nel modello di richiesta di parere utilizzato dall'istante. Rammenta inoltre il Consiglio che esso è deputato a fornire soltanto pareri su fattispecie astratte e non anche autorizzazioni, men che meno preventive, seppure formulate sottoforma di richiesta di parere deontologico.

Ciò chiarito e nel solo interesse dei Colleghi il Consiglio osserva che la richiesta di parere pervenuta ha ad oggetto la tematica del conflitto di interessi disciplinata dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense che, per quanto riferibile al quesito, recita: *“L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. [...] Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.”*

Al riguardo il Consiglio Nazionale Forense ha più volte avuto modo di chiarire (da ultimo sent. n. 121/21) che, affinché possa dirsi rispettato il canone deontologico posto dall'art. 24 C.D.F. (già art. 37 codice previgente), non solo deve essere chiara la terzietà dell'avvocato ma è altresì necessario che in alcun modo possano esservi situazioni o atteggiamenti tali da far intendere diversamente. La suddetta norma, invero, tutela la condizione astratta di imparzialità e di indipendenza dell'avvocato – e quindi anche la sola apparenza del conflitto – per il significato anche sociale che essa incorpora e trasmette alla collettività, alla luce dell'*id quod plerumque accidit*, sulla scorta di un giudizio convenzionale parametrato sul comportamento dell'uomo medio, avuto riguardo a tutte le circostanze e peculiarità del caso concreto, tra cui la natura del precedente e successivo incarico.

Aggiunge il C.N.F. che l'illecito contestato all'avvocato è un illecito di pericolo, quindi, l'asserita mancanza di danno è irrilevante perché il danno effettivo non è elemento costitutivo dell'illecito contestato (sent. n. 139/21).

Identici principi sono stati ripetuti anche dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12902/21.

Rammenta infine che non dovrà mai essere tralasciato il rispetto dei principi di riservatezza e segreto professionale come espressamente sanciti dall'art. 28 del Codice Deontologico Forense anche nell'ipotesi (comma secondo) in cui il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

Ritiene

che avuto riguardo ai principi ed ai riferimenti sopra esposti si possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito proposto.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in ordine alla liceità o meno della condotta dell'avvocato che assista e difenda il proprio genitore, attore in un giudizio avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria, ove i convenuti siano i fratelli del genitore (e quindi zii dell'avvocato stesso).

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

- l'art. 24 del C.d.f., a tutela dell'assoluta libertà, indipendenza ed autonomia nell'esercizio della professione forense, vieta all'avvocato di prestare attività professionale in ogni circostanza in cui vi sia o possa determinarsi un conflitto con interessi della parte assistita e del cliente, e ciò anche al fine di rendere effettivo e concreto il diritto di difesa;
- il predetto divieto, che opera anche su di un piano potenziale, risponde all'esigenza di conferire protezione e garanzia non solo al bene giuridico dell'indipendenza effettiva e dell'autonomia dell'avvocato ma, altresì, alla loro apparenza;
- nella fattispecie prospettata dall'istante, pertanto, pur apparendo *prima facie* insussistente alcun impedimento alla rappresentanza e difesa, anche giudiziale, del proprio genitore, sarà onere del medesimo avvocato valutare autonomamente, e preventivamente all'assunzione del mandato, l'esistenza di interessi (con la controparte) confliggenti con quelli del proprio assistito (sia o meno il proprio genitore).

Ritiene

che l'istante, nell'attenersi ai principi sopra richiamati, possa trovare adeguata e soddisfacente risposta al quesito formulato.

Pratica n. (omissis) S – Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis) ha formulato richiesta di parere in ordine:

- alla possibilità per un avvocato, socio di capitale di una società commerciale costituita all'estero, di assumere anche l'incarico di amministratore della stessa società estera;
- alla possibilità per un avvocato, all'uopo autorizzato dall'amministratore di una società commerciale, "*di prendere contatto con un fornitore o un cliente della società, trattare e stabilire le condizioni economiche e normative di una transazione commerciale, consacrare l'ipotesi di accordo in una bozza di contratto e sottoporli all'approvazione ed alla firma dell'amministratore, ... (senza che ciò) costituisca esercizio dell'attività di amministratore di fatto della società*".

Il Consiglio

udita la relazione del Consigliere Cerè, coordinatrice della Struttura degli Studi Deontologici,

Osserva

- sotto il profilo deontologico, il tema della incompatibilità è disciplinato dall'art. 6 del C.d.f. che vieta all'avvocato di esercitare le attività indicate nell'art. 18 della Legge professionale e, comunque, quelle in contrasto con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense;
- l'elencazione contenuta nell'ultima citata norma va considerata in senso tassativo, cosicché quanto la legge non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l'esercizio della professione forense;
- nella prima fattispecie rappresentata dall'istante, pertanto, sarà ostativa alla permanenza nell'Albo l'assunzione della carica di amministratore e non la qualità di socio di capitale;
- il luogo di costituzione della società assume invece rilievo solo marginale, dovendosi reputare più grave l'illecito disciplinare nel caso in cui la società estera abbia una sede secondaria in Italia o l'esercizio di funzioni incompatibili avvenga sul territorio nazionale (è deontologicamente rilevante – ex art. 6 C.d.f. - il comportamento dell'avvocato che richieda o mantenga l'iscrizione all'albo in pendenza di una causa di incompatibilità con l'esercizio della professione);
- l'esame della seconda richiesta dell'istante conduce a valutazioni che esulano dalla materia deontologica, investendo piuttosto un apprezzamento di fatto delle complessive condotte del professionista, come autorizzate (o delegate) dall'organo amministrativo sociale;
- in giurisprudenza, la nozione di amministratore di fatto (introdotta dall'art. 2639 c.c.) postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione gestoria, senza esserne stato investito formalmente;
- ove quindi, all'esito di un sindacato di fatto, le attività dell'avvocato risultassero quelle di un

amministratore di fatto di società di capitali, si dovrebbe concludere per la loro indubbia incompatibilità (con conseguente rilevanza disciplinare per aver mantenuto l'iscrizione nell'albo professionale).

Ciò osservato,

ritiene

che l'istante possa trovare, in quanto precede, adeguata e soddisfacente risposta ai quesiti formulati.

Pareri su note di onorari

- Si dà atto che nel corso dell'adunanza sono stati espressi (n. 26) pareri su note di onorari.
(omissis)

Astenuti, laddove non Relatori, i Consiglieri Cerè, Celletti e Carletti.